



REPUBBLICA ITALIANA

Sent n. 55/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Lucia D'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 25972 del registro di segreteria, instaurato a istanza del Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Giovanni Mangia (c.f. MNGGNN58A06G147T), nato a Orune (NU) il 6 gennaio 1958 ed ivi residente in via Cuccuretti n. 6, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.I. 01324490919), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Raffaele Tuffu (pec: prtuffu@pec.giuffrè.it), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Raffaele Soddu, in Cagliari, via XX Settembre, n. 6, come da procura in atti;

Visto l'atto di citazione depositato in data 9 giugno 2023;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Barbara Borghero, il relatore consigliere Antonietta Bussi, il v.p.g. Elisabetta Usai, per il Pubblico Ministero, nonché l'avv. Raffaele Tuffu, per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione, depositato il 09.06.2023, Giovanni Mangia è stato chiamato a rispondere, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, del danno arrecato all'erario, pari a euro 30.605,54, a titolo di illecita percezione di contributi pubblici, in qualità di esercente l'attività di "allevamento di ovini e caprini".

La Procura regionale aveva avviato il procedimento nei suoi confronti a seguito dell'informativa della Guardia di Finanza – Sezione operativa volante del Gruppo Nuoro – la quale, nell'ambito di indagini di iniziativa per finalità di prevenzione e contrasto a fenomeni illeciti, per possibili infiltrazioni di criminalità organizzata, nell'erogazione di finanziamenti a carico dei bilanci dell'Unione europea e nazionali, aveva segnalato l'indebito conseguimento, a opera del convenuto, di somme a valere sui Fondi europei destinati all'agricoltura (FEAGA - Fondo europeo agricolo di garanzia - e FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), per il periodo 2010/2016.

In particolare, secondo la ricostruzione dei militari operanti, le erogazioni sarebbero state disposte dall'AGEA – quale Ente pagatore – sulla base delle dichiarazioni rese dal beneficiario, in occasione delle diverse domande di agevolazione presentate attraverso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) "CONFAGRICOLTURA NUORO 001", per il 2010, e "COPAGRI 405", per gli anni successivi, volte a dimostrare l'insussistenza di situazioni previste dalla legge come impeditive della possibilità di ottenere le provvidenze economiche pubbliche.

Dall'esame degli atti, sarebbe emerso che l'imprenditore agricolo era privo

dei requisiti soggettivi per accedere agli aiuti destinati alle aziende del settore, per trovarsi in una delle condizioni contemplate dall'art. 67, commi 1, lett. g, e 8, del d. lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che non consente alle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale di ricevere ... *contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.*

Dagli accertamenti svolti presso il Casellario giudiziario era infatti emerso che il convenuto era stato condannato per il reato di cui all'art. 630 c.p. (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*), qualificato come rientrante tra le ipotesi per le quali è stabilito il divieto di percepire somme di natura erariale, secondo il citato art. 67 del cosiddetto Codice antimafia.

Era stato altresì appurato che l'interessato aveva presentato n. 7 Domande Uniche di Pagamento, per gli anni dal 2010 al 2016, a valere sul FEAGA, ottenendo l'importo di 9.681,13 euro, nonché n. 12 istanze di erogazione, a valere sul FEASR – Indennità zone montane, zone caratterizzate da svantaggi naturali e Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, Misura 211 e 13, e Pagamenti agro ambientali e benessere degli animali, Misura 215 – nell'ambito dello stesso periodo, per cui erano stati liquidati 13.696,75 euro e 7.227,49 euro; per tutte, sarebbe stato omesso di

comunicare l'elemento ostativo per l'accesso alle distinte forme di ausilio.

Secondo la Procura attrice, pertanto, sussisterebbero il nesso causale tra *l'evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti* e la condotta del presunto responsabile, il quale non avrebbe messo al corrente l'Ente competente delle circostanze negative in parola. E anzi, nelle stesse richieste di pagamento, il soggetto avrebbe dichiarato, seppure con diverse formule, a seconda del modulo utilizzato, di essere a conoscenza delle norme concernenti i presupposti di ammissibilità alla contribuzione, ovvero di non incorrere nelle varie forme di divieto di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

In definitiva, il comportamento contestato sarebbe connotato da dolo, in quanto sarebbe stata realizzata, consapevolmente e volontariamente, un'azione *contra legem*, con induzione in errore dell'amministrazione preposta all'attribuzione dei fondi, ottenuti indebitamente proprio in ragione dell'omessa rappresentazione di situazioni rilevanti ai fini della non conferibilità dei sussidi.

In relazione a tali fatti, è stato notificato invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., rispetto al quale il prevenuto ha depositato le proprie controdeduzioni, negando ogni addebito e adducendo la non riconducibilità del reato di cui alla condanna tra quelli di criminalità organizzata, non essendo stato commesso in forma associativa. Ha altresì eccepito il vizio di motivazione dell'invito a dedurre per applicazione della previsione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011 predetto, con finalità sostanzialmente punitiva e con efficacia retroattiva, in violazione dei principi costituzionali e convenzionali vigenti in materia penale,

nonché l'irragionevolezza e la sproporzione della responsabilità azionata, in quanto relativa a fatti risalenti nel tempo.

Ha, infine, escluso che ricorressero il dolo, essendosi l'imprenditore avvalso dell'ausilio dei Centri di Assistenza e, del pari, l'occultamento intenzionale, non avendo mai ricevuto alcuna notizia riguardante la sussistenza di cause di decadenza di cui alla normativa antimafia.

Con il successivo atto di citazione sono state respinte le argomentazioni formulate dall'interessato, non essendosi ritenute superabili le illiceità ascritte.

Da parte del Pubblico Ministero, per quanto concerne la tesi difensiva sulla necessità che si tratti di delitti eseguiti in forma associativa, affinché possa dirsi precluso l'accesso alle pubbliche contribuzioni, sono state richiamate le statuizioni di cui alla sentenza n. 118 del 2022 della Corte costituzionale, la quale, pur definendo con l'inammissibilità il relativo giudizio di legittimità riguardante questione analoga (ovvero reato in concorso di persone non avente struttura associativa), ha precisato che, in base all'attuale dettato normativo, debba reputarsi sussistente un rinvio automatico, da parte dell'art. 67, comma 8, del Codice antimafia, a tutti i reati elencati nell'art. 51, comma 3bis, c.p.p. anche se realizzati in forma non associativa.

Il Requirente ha altresì rigettato ogni riferimento alla contestata retroattività della disposizione in commento, ricordando che la norma riproduce testualmente l'art. 10 della l. n. 575/1965. In merito al ruolo svolto dal Centro di Assistenza dell'Unione Agricoltori, ha invocato l'applicazione del principio di autoresponsabilità del beneficiario, sia nella produzione dei documenti, sia nel rilascio delle dichiarazioni per il conseguimento di contributi pubblici,

sottolineando come non assuma alcun rilievo la ipotetica, e non provata, inadeguata indicazione fornita dall'intermediario. Per quanto concerne, infine, il ruolo di controllo che avrebbe dovuto esercitare l'Organismo pagatore sulla sussistenza dei presupposti in capo al richiedente, nel richiamare che nei casi di specie i requisiti sono oggetto di attestazione da parte degli stessi interessati, ha ribadito come la prevista attività di riscontro di veridicità a cura dell'Amministrazione sia condotta con la tecnica del campionamento in base alla normativa europea di cui al Regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Da ultimo, in ordine alle repliche inerenti all'intenzionale occultamento del danno, imputato al convenuto, ha rimarcato come non sussistesse alcun onere, in capo all'Ente concedente, di un'informativa antimafia, trattandosi di un fatto noto, quale l'iscrizione dei precedenti penali nel casellario giudiziale, né di formalizzazione della causa di decadenza *ex art.* 67 del d.lgs. n. 159 del 2011.

In conclusione, è stata chiesta la condanna al pagamento a favore di AGEA della somma di 30.605,54 euro o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di causa.

In data 23 gennaio 2024, si è costituito in giudizio Giovanni Mangia, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, a ministero di avvocato, contrastando le argomentazioni avversarie sulla base degli elementi di seguito riportati.

In via preliminare, è stata formulata l'eccezione di prescrizione delle pretese restitutorie di cui all'atto di citazione, sottolineando che il *dies a quo*, ai fini della decorrenza del termine, nel caso di specie, andrebbe identificato

nella data di asserito accadimento del fatto dannoso (ossia quella di erogazione di ogni singolo contributo, e dunque negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) e non in quella di conclusione dell'accertamento operato dalla Guardia di Finanza. Sarebbe infatti onere della Procura regionale dare dimostrazione della sussistenza di eventuali atti interruttivi.

E' stato escluso che in capo al convenuto sia ipotizzabile una condotta dolosa, non essendovi mai stata, da parte dell'esponente, la consapevolezza di omettere alcunché, considerato che tutte le istanze sono state presentate per il tramite del Centro di Assistenza Agricola, al quale, dopo anni di assenza dalla vita civile, in ragione della restrizione carceraria, l'interessato si è totalmente affidato per la compilazione delle domande e il loro inoltro, senza che tale organismo abbia mai segnalato la sussistenza di una causa ostativa. Nessun tipo di contestazione è stato inoltre mosso dall'AGEA o ARGEA, nonostante la funzione di verifica alle stesse affidata, né alcuna forma di informativa è pervenuta al medesimo una volta concluso lo stato di detenzione nel 2006.

In definitiva, non potrebbe configurarsi un'ipotesi di occultamento fraudolento a carico dell'interessato: dovrebbe, sul punto, tenersi conto dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile, richiamata nell'atto, secondo cui tale evenienza non coinciderebbe con la commissione del fatto lesivo, ma richiederebbe un ulteriore comportamento, indirizzato a impedire la sua conoscenza, quale *quid pluris*, che si aggiungerebbe al dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito. In tal senso militerebbero le numerose decisioni per le quali, al fine di configurare il volontario occultamento del danno, sarebbe necessario l'accertamento di un contegno

volto al raggirio, teso con atti commissivi a celare gli eventi, mentre in caso di ritardo nella scoperta del pregiudizio a causa di disfunzioni dell'apparato amministrativo, per mancata adozione delle misure di controllo, non ricorrerebbe la fattispecie.

Da ciò discenderebbe l'integrale prescrizione delle pretese di cui all'avverso atto di citazione o, in via di mero subordine, in ragione delle tempistiche di notifica dell'invito a dedurre da parte della Procura regionale, la prescrizione delle erogazioni connesse alle domande relative agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

Nel merito, è stato obiettato che non ricorrano gli elementi fondanti la responsabilità azionata.

Secondo le prospettazioni difensive, la tesi della pubblica accusa sarebbe affetta da violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 67 del d. lgs. n. 159 del 2011 e all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., laddove sarebbero state interpretate in maniera difforme rispetto al loro contenuto (violazione di norme di diritto) e, per altro verso, la vicenda sarebbe stata ricondotta alle norme predette, in realtà non pertinenti (falsa applicazione di norme di diritto).

In particolare, sarebbe stato tralasciato che Giovanni Mangia è stato condannato a titolo di mero concorso di persone nel reato di cui all'art. 630 c.p., mentre in virtù dei principi di diritto affermati in diverse pronunce della Corte di Cassazione citate nella memoria scritta (tra queste Cass. pen. n. 34895 del 2022), *il richiamo ai delitti elencati nell'art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater, non può che intendersi riferito ai delitti associativi annoverati in*

quell'elenco, i quali, soli, per espressa previsione normativa, comporterebbero quel rischio concreto di infiltrazioni della criminalità organizzata mafiosa nella P.A., che il legislatore ha inteso contrastare a mezzo dell'articolo 67 del Codice Antimafia.

Tale conformazione della fattispecie farebbe venire meno ogni responsabilità erariale del convenuto, assumendo le relative condotte una connotazione pienamente lecita.

Inoltre, su un piano di legittimità costituzionale del quadro prescrittivo di riferimento, è stato rilevato come le conseguenze interdittive di cui al citato articolo 67 del d. lgs. n. 159 del 2011 avrebbero natura esclusivamente preventiva, come si dedurrebbe sia dalla loro collocazione sistematica all'interno del libro I del medesimo decreto (denominato "le misure di prevenzione"), sia dallo specifico scopo che con esse si vuole perseguire, che è per l'appunto quello di evitare un rischio concreto di infiltrazione mafiosa o di criminalità organizzata.

L'applicazione di dette misure, sebbene possa avere rilievo anche per reati consumati in un tempo precedente alla loro entrata in vigore, non potrebbe che rispondere a una funzione tassativamente precauzionale, come affermato in più occasioni dal Consiglio di Stato, in ipotesi analoghe a quelle in esame, per le quali occorrerebbe di volta in volta effettuare *un necessario controllo di ragionevolezza e di proporzionalità delle disposizioni legislative ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, secondo i parametri sviluppati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed i criteri imposti della CEDU e dalla Carta di Nizza in materia di tutela dei diritti fondamentali* (sentenza n.

5291 del 2019). Ciò al fine di evitare che assumano una non consentita “finalità sostanzialmente punitiva”, in potenziale violazione dei principi costituzionali (articoli 3, 25 e 41 Cost.) e convenzionali (articoli 6 e 7 della CEDU), oltre che dello stesso articolo 2, comma 1, c.p., in materia di irretroattività della legge penale.

Nel caso di specie, non sarebbe rinvenibile alcun valore di “prevenzione” nei confronti del soggetto, posto che dalla sentenza di condanna, per un fatto risalente a 41 anni fa, non sarebbe oggettivamente possibile desumere che dall’esercizio dell’attività di pastore da parte del medesimo, con percezione dei connessi contributi, conseguano i rischi sopra rilevati, a maggior ragione se si considera che, come si evince dal casellario giudiziario in atti, il convenuto avrebbe integralmente reciso ogni “legame” con il proprio passato.

Tali precisazioni non potrebbero che condurre alla conclusione che, in ordine alla fattispecie trattata, ci si troverebbe di fronte a *un’applicazione acritica, automatica e retroattiva, con “finalità sostanzialmente punitiva”*, della regola interdittiva in parola, essendo precluso ogni margine di manovra rispetto a una interpretazione correttiva giudiziale costituzionalmente orientata, aderente ai principi illustrati. Pertanto, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità rispetto alle norme fondamentali, ai fini della definizione del giudizio, la stessa non potrebbe che essere rimessa alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 23, della l. n. 87 del 1953, con sospensione dell’odierno processo.

In definitiva, è stato chiesto, in via preliminare, che sia dichiarata l’intervenuta prescrizione in tutto o in parte della pretesa azionata, come da

eccezione formulata nella memoria. Nel merito, che sia respinta la domanda risarcitoria, per insussistenza ovvero infondatezza degli elementi costitutivi della responsabilità ascritta, mandando assolto il convenuto.

In via subordinata, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, che siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del presente processo, per poi mandare assolto, all'esito di tale ulteriore fase giudiziale, l'interessato da ogni e qualunque contestazione, addebito o domanda. Con vittoria di spese, compensi professionali, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.

In via istruttoria, è stato comunque chiesto che sia ammessa prova testimoniale, nei confronti del Direttore del Centro di assistenza agricola, sulle circostanze, oggetto di capitolazione, relative al ruolo di supporto svolto dall'organismo nella presentazione delle domande.

All'udienza del 14 febbraio 2024, il Pubblico Ministero ha ribadito le conclusioni in atti, richiamando le valutazioni espresse da questa Sezione in propri precedenti, in cui sono state affrontate eccezioni difensive analoghe a quelle sollevate da controparte, soprattutto con riguardo ai segnalati profili di costituzionalità. Si è opposto, inoltre, all'acquisizione della prova testimoniale e all'ulteriore produzione documentale, in quanto ritenute non pertinenti e non decisive per la definizione del giudizio, sottolineando che nella presentazione della domanda per l'accesso alle pubbliche risorse vige il principio di autoresponsabilità.

Da parte della difesa, sono state richiamate le articolate deduzioni e conclusioni formulate nella memoria di costituzione, insistendo altresì per le

richieste istruttorie.

DIRITTO

Il Collegio intende procedere alla delibazione della causa secondo la progressione logica dei temi da trattare come individuata dall'art. 101 del c.g.c., esaminando le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, che precedono necessariamente il merito.

1) Nel caso in rassegna, il convenuto ha eccepito, *in primis*, che l'azione promossa nei suoi confronti sarebbe prescritta, essendo decorso più di un quinquennio dalla liquidazione delle contribuzioni, poiché non sarebbe configurabile il ravvisato occultamento doloso del danno; ha altresì rilevato che, quand'anche tale prospettazione non fosse ammessa, non sarebbe stata data dimostrazione del *quid pluris*, come enucleato dalla giurisprudenza contabile in simili frangenti, secondo cui sarebbe necessario che, accanto alla condotta causativa del danno, fosse individuabile uno specifico comportamento indirizzato a celarne l'esistenza, quale elemento aggiuntivo rispetto alle condizioni strutturali dell'illecito.

Le enunciate argomentazioni non sono suscettibili di essere accolte, sulla base delle considerazioni di seguito illustrate.

È noto che l'art. 1, comma 2, della l. 20 del 1994 dispone che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla verifica dell'evento lesivo o, in costanza di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta.

La chiarezza della norma non consente di indugiare sotto il profilo interpretativo, se non per quanto concerne l'individuazione del tempo di

consumazione dell'evento pregiudizievole – in coincidenza con la diminuzione patrimoniale -, nonché delle cause impeditive della sua conoscibilità, su un piano oggettivo, da parte del soggetto danneggiato, alla quale è per regola ancorato l'*exordium praescriptionis*.

Nell'episodio in trattazione, viene in rilievo la manifestata esigenza ermeneutica, dovendosi vagliare se, secondo quanto indicato dalla Procura procedente, vi siano i presupposti di un occultamento doloso del danno, riconducibile al convenuto, che ne abbia obiettivamente ostacolato la cognizione, e se questa possa dirsi raggiunta ai presenti fini, per quanto opposto a propria difesa dall'interessato, che esclude ogni forma di raggiro per nascondere i fatti in contestazione.

Su tale specifico versante, per inquadrare correttamente la vicenda, occorre premettere che la stessa è caratterizzata da una condotta attiva, quanto alla dichiarazione da parte del beneficiario sulla sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità al contributo ovvero sull'assenza di cause di divieto. È indiscusso che il soggetto abbia omesso di rappresentare circostanze impeditive per la concessione dell'aiuto economico, venendo meno all'obbligo di corretta informazione sul medesimo gravante. È altrettanto chiaro che ciò abbia determinato l'esito favorevole del procedimento di erogazione, ma anche inciso sulla conoscibilità della situazione effettiva, non rilevabile *ictu oculi* dall'Ente erogatore, non trattandosi di un mero riscontro di dati evidenziati negli atti. L'accertamento dei requisiti per l'accesso all'ausilio, rimessi alla comunicazione dell'interessato, o il controllo su quanto dichiarato, tramite richieste documentali presso altre Amministrazioni, tra cui il Casellario

giudiziale, non sono contemplati in forma generalizzata per tutte le domande di concessione e travalicano le misure di normale diligenza nello svolgimento delle ordinarie attività di verifica. Invero, nelle istanze volte a ottenere tali benefici deve ritenersi vigente il principio di autoresponsabilità del richiedente, il quale, nell'ambito del procedimento di attribuzione delle risorse pubbliche, prevalentemente basato sull'autocertificazione, rimane assoggettato alle conseguenze derivanti dalle attestazioni rese. Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, a fini in parte accomunabili, in forza di detto canone, *al privato è precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'Amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni, senza alcun margine di discrezionalità e a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante* (Cons. St., sent. n. 4634 del 2020).

Ciò precisato, in relazione a quanto opposto dal convenuto, sulla necessità che sia provato un comportamento diretto a celare l'illecito, che nel caso esaminato difetterebbe, è sufficiente ribadire, in sintonia con la giurisprudenza contabile, che *...il "doloso occultamento" deve considerarsi situazione rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice posta in essere dal debitore), ma obiettivamente ... a cagione dell'impossibilità per l'amministrazione – nei termini sopra chiariti, sotto il profilo dell'assenza di un obbligo di attivare ex ante le specifiche misure di verifica - di conoscere il fatto causativo di danno e, quindi, di azionarlo ex art. 2935 c.c. (Sez. II App. sentenza n. 371 del 2022).*

Infatti, il richiamato art. 1, comma 2, della legge 20/1994 non opera alcun riferimento a una condotta attiva di dissimulazione posta in essere dal debitore, discostandosi dalla omologa disciplina civilistica di cui all'art. 2941, n. 8, il quale prevede che *“La prescrizione rimane sospesa...tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto”* (ibidem, Sez. II App. sentenza n. 371 del 2022, cit.).

In definitiva, il *dies a quo*, ai fini del decorso del termine di prescrizione, deve essere ancorato al rapporto conclusivo delle indagini della Guardia di Finanza, inviato alla Procura regionale il 13.01.2023, attraverso il quale è stata fornita una ricostruzione qualificata delle illiciteità riscontrate, con il disvelamento delle circostanze ostative al conseguimento del contributo; quindi, l'azione è senz'altro tempestiva, essendo la notifica dell'invito a dedurre intervenuta entro il quinquennio, ovvero il 10.03.2023.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.

2) Nel merito, il Collegio reputa che l'azione promossa dalla Procura regionale sia fondata per le ragioni che seguono.

Sussiste anzitutto un ingiusto danno erariale, corrispondente alle provvidenze economiche ottenute dal convenuto sulla base delle domande uniche di pagamento, a valere sul FEAGA, e delle altre istanze di aiuto, a valere sul FEASR, presentate nel periodo 2010-2016.

Il Pubblico Ministero ha correttamente rilevato come il beneficiario non fosse legittimato a conseguire le risorse in questione, poiché l'art. 67, ai commi 1, lett. g, e 8, del d. lgs. n. 159 del 2011 (cd Codice antimafia), impedisce a coloro che abbiano subito una condanna per uno dei reati di cui all'art. 51,

comma 3-bis, c.p.p. di conseguire fondi pubblici.

Infatti, con le citate disposizioni:

a) si fa divieto – alle *“persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo,”* una misura di prevenzione – di ottenere *“contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”* (art. 67, comma 1, lett. g, d.lgs. n.159/2011);

b) si prevede che *“le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si appli(chi)no anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale* (art. 67, comma 8, d. lgs. n. 159/2011).

Dalle verifiche eseguite presso il Casellario giudiziario, da parte della Guardia di Finanza, è risultato che l’interessato:

a) era stato condannato dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza passata in giudicato dal 14.01.1989, per il delitto di cui agli artt. 110 e 630 c.p. (*Sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso*), quest’ultimo previsto dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., con conseguente applicazione del divieto di percepire aiuti pubblici, di cui al citato art. 67, comma 1, lett. g) del d.lgs. 159 del 2011, per il richiamo operato nel comma 8;

b) aveva presentato all’Organismo pagatore (tramite CAA) diverse istanze di contribuzione tra il 2010 e il 2016 (come sopra riportate), tutte successive alla predetta sentenza penale irrevocabile, attestando di essere a conoscenza

della normativa sui requisiti necessari per l'ammissione all'agevolazione (per le Domande Uniche di Pagamento, quadro K dei moduli), ovvero di non essere incorso nelle cause di divieto, tra cui quelle in trattazione, di cui al Codice antimafia (per le Domande di aiuto, quadro "Dichiarazione e impegni" dei moduli).

Le dichiarazioni fuorvianti e inesatte rese dal beneficiario risultano smentite *per tabulas* dal predetto certificato del Casellario giudiziario versato agli atti, senza che possa valere ai fini esimenti quanto invocato a propria difesa, sulla doverosa attivazione delle svariate misure di controllo intestate all'Ente erogatore.

Come già rilevato con riferimento all'eccezione di prescrizione, il Collegio non può che ribadire, anche sotto il profilo del merito, che la responsabilità del soggetto che abbia conseguito vantaggi attraverso attestazioni rivelatesi non veritiere, non può essere esclusa o attenuata dalla previsione normativa in capo all'Amministrazione pubblica di una funzione di vigilanza, attivabile sulle domande presentate; non senza rimarcare che, nel caso concreto, l'omessa indicazione di cause ostative all'ottenimento dei sussidi esulerebbe da un mero riscontro delle condizioni positivamente dichiarate, imponendo l'attivazione di una ricerca documentale ulteriore, volta ad accertare l'elemento taciuto.

Tale considerazione è destinata a valere anche con riferimento agli specifici controlli in materia di antimafia, ai fini dei divieti di cui all'art. 67 del citato Codice, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del

d.lgs. n. 159 del 2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193.

In proposito, è sufficiente ricordare che l'art. 1, comma 1142, della l. 205 del 2017, ha dettato norme relative agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, inerenti all'acquisizione d'ufficio della documentazione in questione, prevedendone il compimento per le domande relative ai fondi europei presentate successivamente al 19 novembre 2017, tra cui non rientrano quelle in esame. Per altro, la normativa, anche per il periodo precedente all'avvio del sistema informatico, fissava comunque limiti di valore superiori all'ammontare dei contributi erogati, ai fini dell'attivazione degli specifici riscontri (art. 83 d.lgs. 159 del 2011 cit.)

Non potrebbe, infine, valere a escludere la responsabilità azionata la rilettura del richiamato quadro normativo, avanzata dal convenuto a propria difesa, secondo la quale le disposizioni del Codice antimafia riguarderebbero i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis del c.p.p., unicamente se configurati in termini di "criminalità organizzata", evenienza che non sarebbe rinvenibile nella condanna penale inflitta a Giovanni Mangia.

La ricostruzione giuridica prospettata dall'interessato, per quanto articolata, non appare infatti idonea a superare i puntuali riferimenti da parte della Procura attrice alle risolutive affermazioni della Corte costituzionale in materia, da cui si evince chiaramente che l'applicazione degli effetti preventivi e interdittivi di cui all'art. 67, per i reati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., prescinde dalla loro natura associativa (nel caso di specie, il reato si presenta nella forma del concorso di persone ex art. 110 del

c.p.).

Il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 118 del 2022, ma ancor prima con la sentenza n. 178 del 2021, si è eloquentemente espresso sulle figure criminose contenute nel predetto catalogo, sottolineando che gli elementi intrinseci e comuni, costituiti dalla natura associativa o dalla presenza di un'organizzazione di base (come per il sequestro di persona ex art. 630 c. p.) o di condotte plurime, che caratterizzano le varie ipotesi, costituiscono la *ratio* dell'automatismo interdittivo.

Ai medesimi fini, è altresì dirimente l'interpretazione letterale del predetto articolo 51, comma 3-bis, che, nell'enumerare tipologie delittuose eterogenee, colloca l'art. 630 c.p. in una posizione a sé stante, come risulta dalla “e” di congiunzione tra tale fattispecie e quelle precedenti, senza riferimento a elementi ulteriori, che valgano a connotarla in termini di organizzazione criminale.

Ciò precisato, appare infine doveroso soffermarsi sui profili di dubbia legittimità costituzionale relativi al medesimo articolo 67, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevati dalla parte affinché la questione sia rimessa alla Corte Costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87 del 1953. Secondo le tesi difensive, la disposizione in oggetto sarebbe affetta da vizi di irragionevolezza e di sproporzione, nonché da violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e dei principi costituzionali e convenzionali in materia di irretroattività delle norme penali ai

sensi dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, come altresì sanciti dall'art. 2, comma 1, del codice penale. Nello specifico, le prescrizioni in parola avrebbero infatti natura preventiva, mentre la loro concreta applicazione, nel caso di specie, si risolverebbe in una misura di tipo punitivo, poiché alcun effetto precauzionale sarebbe ravvisabile nelle conseguenze interdittive che si vorrebbero far derivare, rispetto all'attività di pastore del convenuto, per fatti di reato risalenti a 41 anni prima, che non paleserebbero alcun reale pericolo di infiltrazione mafiosa o di criminalità organizzata, aspetto questo che, per altro, la Procura regionale avrebbe avuto l'onere di provare.

Gli aspetti rilevati dalla difesa, ad avviso del Collegio, non possono determinare l'esito auspicato, alla luce delle connotazioni sistematiche che contraddistinguono la disciplina legislativa in esame, come emergente dai principi enunciati stessa Corte costituzionale, per analoghe questioni sottoposte alla sua attenzione. In particolare, proprio con la richiamata sentenza n. 178 del 2021, intervenuta sulla necessità di verificare se la previsione di effetti interdittivi, connessi a determinate condanne penali, persegua la finalità di completare il trattamento sanzionatorio o, invece, si colleghi all'interesse pubblico del contrasto alla criminalità, è stato chiarito che dette forme di divieto *...non conseguono solo all'applicazione di una misura di prevenzione, ma anche alle condanne definitive o non definitive, purché confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis... Qui, dunque, l'interdittiva antimafia, sebbene derivi da una condanna, non necessariamente definitiva, prescinde da una valutazione di specifica pericolosità del soggetto (che è invece alla base dell'applicazione di una misura di prevenzione), ma,*

allo scopo di prevenire l'infiltrazione mafiosa, genera l'incapacità giuridica sopra ricordata.

Alla luce di quanto argomentato, pertanto, la dedotta questione di incostituzionalità della disposizione in oggetto non presenta i caratteri di rilevanza e di non manifesta infondatezza perché la richiesta prospettata dalla parte abbia seguito.

Ciò chiarito, il Collegio reputa che ricorrano, in capo al convenuto, tutti i presupposti della responsabilità erariale previsti dalla legge, incluso l'elemento soggettivo del dolo.

Sotto tale aspetto, Giovanni Mangia, nelle varie domande presentate negli anni dal 2010 al 2016, ha avuto accesso ai pubblici benefici dichiarando di essere a conoscenza delle disposizioni sulla concedibilità degli aiuti e, in ordine alle misure FEASR, che non sussistevano cause legali di divieto di cui al d.lgs. 159 del 2011. Tali attestazioni - come si legge nelle stesse istanze – sono state rilasciate sotto la propria responsabilità, anche per quanto previsto dal d.P.R. n. 445/2000 (il che presupponeva una particolare attenzione all'oggetto della dichiarazione).

Inoltre, il medesimo era perfettamente al corrente di essere stato condannato per il grave reato di cui all'art. 630 c.p., nonché delle molteplici conseguenze derivanti dalle pene accessorie comminate (tra cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici). D'altro canto, a fronte della dichiarazione di piena conoscenza della normativa sulle condizioni di ammissibilità ai premi, tra cui quella relativa al Codice antimafia, non potrebbe addursi l'ignoranza delle regole per l'attribuzione delle sovvenzioni, la cui disciplina impone, in osservanza degli

obblighi di informativa nei confronti dell'ente erogatore, che sia assicurata la corretta rappresentazione dei dati influenti ai fini della concessione dei fondi (in questo senso, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 216/2022).

Il comportamento tenuto dall'interessato, attraverso la sottoscrizione di attestazioni non corrispondenti alla realtà riscontrata e tese a conseguire le provvidenze economiche, è idoneo a comprovare l'intenzione, o quanto meno l'accettazione del rischio, di ottenere dazioni indebite.

Dette conclusioni non potrebbero essere scalfite dalla dedotta prova testimoniale, come articolata nella memoria di costituzione, di cui il convenuto chiede l'ammissione, al fine di dimostrare di essere stato assistito, nell'inoltro delle domande, dal Direttore del CAA, Copagri di Orune, al quale si era rivolto, senza che fossero evidenziati i divieti in questione.

Sul punto, non può che osservarsi che le dichiarazioni da rendersi da parte del teste indicato attengono a circostanze che non risultano in contestazione (essendo assodato che per la compilazione delle istanze l'interessato si sia avvalso dell'organismo predetto), ovvero che non appaiono decisive ai presenti fini, in quanto alcuno specifico obbligo di garanzia, come visto, incombe sui dipendenti del CAA in ordine a quanto certificato dal soggetto che accede alle pubbliche contribuzioni, tantomeno con riferimento all'insussistenza di condizioni ostative, quali l'avere subito condanne per i reati di cui alla normativa in parola.

Per le esposte ragioni, pertanto, la richiesta del mezzo istruttorio, a fronte della sua non rilevanza rispetto al chiaro quadro probatorio emergente dagli atti, non può essere accolta.

Conclusivamente, Giovanni Mangia deve essere condannato per l'intero importo azionato dalla Procura erariale, corrispondente a quanto ricevuto in pagamento, pari a euro 30.605,54, avendo consapevolmente omesso di comunicare all'Organismo competente circostanze concernenti la propria condizione personale, che avrebbero precluso il conseguimento delle somme.

Sull'ammontare, come sopra indicato, è dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dai singoli pagamenti ricevuti fino alla pubblicazione della presente sentenza, dalla cui data sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31 del codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna – definitivamente pronunciando, condanna Giovanni Mangia, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario, e segnatamente dell'AGEA, la somma di euro 30.605,54 (trentamilaseicentocinque/54 euro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione.

Condanna altresì il convenuto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 105,18 (diconsi euro centocinque/18).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari, all'esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 25/03/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

f.to digitalmente